



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Prot. nr. 225.I/2019

OGGETTO: inoltro di denunce, comunicazioni ed atti a mezzo posta elettronica

Il Procuratore della Repubblica

- rilevato che appare sempre più diffuso il fenomeno dell'inoltro di denunce, comunicazioni ed atti a mezzo posta elettronica;
- ritenuta l'opportunità di definire una linea di condotta e valutazione da parte dell'intero Ufficio;
- rilevato che le denunce provenienti da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio possono essere inoltrate a mezzo posta elettronica, atteso che l'art. 331 co. 2° c.p.p. prevede alternativamente la presentazione o la trasmissione senza ritardo delle denuncia, senza indicare ulteriori formalità;
- rilevato che analoghe considerazioni si impongono per la trasmissione delle notizie di reato da parte della Polizia Giudiziaria, tenuto conto del contenuto dell'art. 108/bis disp. att. c.p.p., che dispone l'equiparazione tra la comunicazione "scritta" e quella "*consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica*"
- rilevato che le denunce da parte dei privati sono regolamentate dall'art. 331 co. 2° c.p.p., senza che risulti allo stato alcuna norma derogatoria a quanto stabilito da tale disposizione codicistica;
- considerato che a tale ultimo riguardo non rileva neppure il D. Lgs. nr. 82/2005, atteso che l'art. 47 limita la previsione di validità della trasmissione di atti a mezzo posta elettronica solo ai rapporti tra PP.AA.;
- rilevato che in tema di trasmissione di istanze a mezzo PEC, la Cassazione ha stabilito che "*alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione*" precisando che "*l'utilizzo della PEC è stato consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte del cancelliere nei procedimenti penali a persone diverse dall'imputato...*" (cfr. Cass. Sez. 1° nr. 18235/2015);

- considerato che sul punto è intervenuta la circolare del Ministero della Giustizia dell'11 novembre 2016 in "tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo", la quale esclude "la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente";

- considerato, inoltre, che si impone al riguardo anche la necessaria ed irrinunciabile considerazione della sicurezza dei sistemi informatici dell'Ufficio, tema in relazione al quale di recente è pervenuta dal Ministero della Giustizia-Direzione Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati- una comunicazione nella quale si richiamava l'attenzione a non "cliccare" "messaggi email apparentemente riferibili ad attività ordinariamente legittime... oppure messaggi email dal contenuto vago...";

- ritenuta, pertanto, la necessità di regolamentare la destinazione delle denunce, delle comunicazioni ed atti a mezzo posta elettronica provenienti da privati, al fine di garantire la sicurezza della gestione informatica di questa Procura della Repubblica;

d i s p o n e

quanto segue:

"La corrispondenza proveniente da privati pervenuta per posta elettronica, al fine di garantire la sicurezza della gestione informatica della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, non è presa in considerazione dall'Ufficio e non dà luogo ad alcun obbligo di lettura, esame e conseguente registrazione".

Si comunichi ai Sostituti Procuratori della Repubblica, al Dirigente Amministrativo.

Si trasmetta, altresì, per opportuna conoscenza, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, nonché al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.

Si inserisca la disposizione di cui sopra nel sito internet di questa Procura della Repubblica per opportuna conoscenza da parte degli utenti.

Torre Annunziata, 03 dicembre 2019

Il Procuratore della Repubblica f.f.
dr. Pierpaolo Filippelli

